



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/17 DEL 14.07.2022

Oggetto: Legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, recante “Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche”. Indirizzi operativi a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17.

L'Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che l'articolo 1 della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, prescrive che “i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2”.

Considerato che la legge in argomento è entrata in vigore il 10.2.1989, il termine per la presentazione dei progetti conformi alla legge n. 13/1989 risulta essere l'11 agosto 1989. Le prescrizioni tecniche sopra citate sono state emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 14.6.1989, n. 236, il quale ha individuato tre livelli di qualità dello spazio costruito, denominati:

- 1) accessibilità: esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato;
- 2) visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- 3) adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

Lo stesso decreto ministeriale precisa che ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e /o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso decreto.

L'Assessore richiama inoltre l'articolo 9 della legge n. 13 del 1989 il quale riporta che “Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, [...], sono concessi contributi a fondo perduto [...]”.



L'Assessore ricorda che l'art. 18, comma 3, rubricato "Sovvenzioni regionali", della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, recante "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche", autorizza l'Amministrazione regionale a disporre annualmente, per le medesime finalità della legge n. 13 del 1989, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi dell'art. 10 della predetta legge n. 13 del 1989.

L'Assessore rappresenta, inoltre, che l'articolo 21 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, al succitato art. 18, ha introdotto il comma 3-bis, il quale riporta: "Limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), le risorse di cui al comma 3 possono essere destinate anche ad edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3. Con riferimento a tali risorse, la Giunta regionale può individuare metodologie di calcolo del contributo o criteri per la definizione delle priorità tra i beneficiari finali differenti da quelli riferiti alle risorse statali di cui all'articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati)".

L'Assessore riferisce che tale articolo sancisce la possibilità, anche per chi risieda in alloggi privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989 (di seguito "Edifici Post 1989"), di accedere ai contributi regionali del Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla pari di chi risieda in alloggi costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della medesima data (di seguito "Edifici Ante 1989"). Come prescritto dalla norma, la possibilità di accedere al contributo per gli "Edifici Post 1989" è limitata ai soli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, in quanto non obbligatori nella previsione progettuale di un nuovo alloggio.

Poiché per gli "Edifici Ante 1989", al fine di poter utilizzare le risorse statali, la normativa di riferimento è la legge n. 13 del 1989 e relative circolari e decreti attuativi, l'Assessore ritiene necessario, al fine di non creare discriminazioni correlate alla sola provenienza di fondi (statali o regionali), estendere l'applicazione delle regole nazionali anche agli "Edifici Post 1989". Pertanto,



come già previsto dalla Delib.G.R. n. 11/22 del 24.3.2021, saranno predisposte due graduatorie come di seguito precisato:

- graduatoria A per gli inquilini degli “Edifici Ante 1989”, finanziabile sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- graduatoria B per gli inquilini degli “Edifici Post 1989”, finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale.

La graduatoria A sarà finanziata con le risorse statali sino al completo esaurimento delle stesse e solo successivamente si farà fronte al fabbisogno residuo con le risorse regionali.

Nel caso in cui le risorse statali siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno della graduatoria A, le risorse regionali saranno ripartire proporzionalmente al fabbisogno residuo delle due graduatorie.

Considerato che il contributo statale consente di coprire, nella gran parte dei casi, solo una piccola parte della spesa fatturata (sino ad un massimo di circa euro 7.000 per lavori di importo pari o superiore a euro 50.000), l'Assessore propone che le eventuali risorse regionali eccedenti il fabbisogno di cui alle graduatorie A e B vengano distribuite, quale contributo integrativo, tra i beneficiari delle medesime graduatorie nel rispetto degli indirizzi definiti dalla presente deliberazione. A tale fine sarà predisposta una terza graduatoria (Graduatoria C).

In merito ai criteri di priorità per la stesura della graduatoria C, l'Assessore dei Lavori Pubblici ritiene opportuno affiancare ai criteri già previsti dalla normativa statale (invalidità totale e in subordine la data presentazione della domanda), l'indicatore ISEE e il numero di beneficiari dell'intervento. Pertanto i criteri di priorità e il relativo ordine sono di seguito rappresentati:

- a) fascia dell'indicatore ISEE;
 - 1. fascia A: da euro 0 a euro 5.000;
 - 2. fascia B: da euro 5.001 a euro 10.000;
 - 3. fascia C: da euro 10.001 a euro 15.000;
 - 4. fascia D: da euro 15.001 a euro 20.000;
- b) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici



- dell'intervento;
- e) valore minore dell'indicatore ISEE;
 - f) data di presentazione della domanda al Comune.

Non sono ammissibili le domande presentate dal richiedente il cui nucleo familiare ha un ISEE di valore superiore a euro 20.000.

L'importo del contributivo integrativo sarà pari al 50% delle spese ammissibili non finanziate nell'ambito delle graduatorie A o B, sino ad un massimo di euro 10.000.

I suddetti importi saranno aggiornati annualmente con provvedimento del direttore del Servizio Edilizia Residenziale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

Come già previsto dalla normativa statale, le domande non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente, restano valide per le annualità successive. Il Comune è tenuto a ripresentarle alla Regione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per potere beneficiare del contributo integrativo di cui alla graduatoria C il richiedente deve ripresentare domanda al Comune, al fine di aggiornare gli elementi che determinano la sua posizione in graduatoria. La richiesta del contributo integrativo C può essere presentata sino al quinto anno successivo a quello in cui il richiedente è risultato beneficiario del contributo di cui alle graduatorie A o B.

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso alla Regione dai Comuni, i quali parteciperanno ad un Bando regionale permanente.

Per la predisposizione del suddetto Bando permanente, l'Assessore ritiene necessario fornire al Servizio regionale competente in materia, alcuni indirizzi operativi riferiti a particolari casistiche non disciplinate dalla normativa statale, anche al fine di coordinare il procedimento definito dalla legge n. 13 del 1989 con le nuove prescrizioni di cui alla presente deliberazione.

Qualora a conclusione nel procedimento in corso, relativo al fabbisogno determinato al 31.3.2022, dovessero risultare risorse regionali non utilizzate, l'Assessorato regionale competente avvierà il procedimento per la stesura della graduatoria C.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA



di approvare che:

1. per l'utilizzo delle risorse regionali di cui all'art. 18, comma 3, della L.R. n. 32 del 1991 vengano predisposte tre distinte graduatorie come di seguito descritte:
 - 1.1 graduatoria A, per gli inquilini degli "Edifici Ante 1989", finanziata sia con risorse regionali che con risorse statali e nel rispetto della normativa nazionale;
 - 1.2 graduatoria B, per gli inquilini degli "Edifici Post 1989", finanziata con risorse regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
 - 1.3 graduatoria C, per i beneficiari di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla presente deliberazione;
2. la graduatoria A venga finanziata con le risorse statali sino al completo esaurimento delle stesse e solo successivamente si faccia fronte al fabbisogno residuo con le risorse regionali;
3. alla graduatoria C siano ammessi i nuclei familiari con un indicatore ISEE non superiore a euro 20.000;
4. i criteri di priorità per la stesura delle graduatorie A e B siano quelli già definiti dalla legge n. 13 del 1989;
5. i criteri di priorità e il relativo ordine per la stesura della graduatoria C siano i seguenti:
 - 5.1 fascia dell'indicatore ISEE;
 - 5.1.1 fascia A: da euro 0 a euro 5.000;
 - 5.1.2 fascia B: da euro 5.001 a euro 10.000;
 - 5.1.3 fascia C: da euro 10.001 a euro 15.000;
 - 5.1.4 fascia D: da euro 15.001 a euro 20.000;
 - 5.2 richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
 - 5.3 numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
 - 5.4 numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
 - 5.5 valore minore dell'indicatore ISEE;
 - 5.6 data di presentazione della domanda al Comune;
6. il contributo integrativo a favore dei beneficiari della graduatoria C sia pari al 50% della differenza tra la spesa ammissibile e il contributo riconosciuto con l'inserimento nella



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 22/17
DEL 14.07.2022

graduatoria A o nella graduatoria B, sino ad un massimo di euro 10.000;

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, concernente "Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32. Indirizzi operativi";
- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di aggiornare annualmente, con provvedimento del direttore del Servizio Edilizia Residenziale, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT:
 - a) il limite ISEE per l'accesso alla graduatoria C;
 - b) le fasce ISEE;
 - c) il valore massimo del contributo integrato di cui alla graduatoria C;
- di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici di redigere un bando permanente per la predisposizione delle graduatorie sulla base del fabbisogno dichiarato dalle Amministrazioni comunali. L'eventuale stesura della graduatoria C, qualora residuino risorse dalle altre graduatorie, potrà avvenire a partire dall'annualità 2022. Il Bando potrà essere modificato o integrato dall'Assessorato competente, senza previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di recepire successive disposizioni statali o agevolare i Comuni nella predisposizione dei bandi comunali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas